

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00471/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2020, proposto da
Giovanna Carotenuto, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Lagioia, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli,
domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non costituito in giudizio;

nei confronti

Teresa Rizzo non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, II sezione, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, R.G.
18604/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del d.l. 137/2020, come modificato dal d.l. 44/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente agisce nel presente giudizio per l'esatta ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, R.G. 18604/2017, non appellata e passata in giudicato.

Espone che il Tribunale di Napoli, con la richiamata sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, accertava e riconosceva la illegittimità delle operazioni di mobilità per l'A.S. 2016/17. In particolare, il giudice accertava – secondo quanto riferito dalla ricorrente - che ben cinque docenti provenienti dalle graduatorie di merito formatesi nell'anno 2012, movimentati nella fase C, l'avevano scavalcata la nel trasferimento, in quanto ella era stata movimentata con la successiva fase D, proveniente dalle graduatorie di merito del 1999.

Il Tribunale adito, dunque, dichiarava la illegittimità delle varie fasi del procedimento di mobilità e – sempre secondo la ricostruzione di parte ricorrente - accertava che cinque docenti con punteggio inferiore alla ricorrente (22 punti il punteggio dell'epoca della ricorrente) avevano ottenuto il trasferimento nell'ambito 19, pertanto, condannava il MIUR al trasferimento della ricorrente, con decorrenza dall'A.S. 2016/17, nell'ambito 19 ove quell'anno vi erano 5 cattedre ed una di esse doveva essere alla stessa assegnata.

Il Ministero si è costituito con mero atto di stile.

In vista dell'odierna udienza, la ricorrente ha presentato note di udienza nelle quali

ha fatto presente che, poiché l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza notificatagli, la ricorrente aveva presentato domanda di mobilità, per l'A.S. 2019/2020, senza ottenere alcun trasferimento.

Dopo numerosi solleciti, l'U.S.P. di Napoli, con decreto del 30.07.2019 trasferiva la ricorrente in sovrannumero nella Provincia di Napoli, con decorrenza dall'01.09.2019, riportando erroneamente nella motivazione che il trasferimento avveniva "in esecuzione della sentenza" per la cui esecuzione oggi si agisce. Infatti, quel trasferimento era stato invece effettuato in esecuzione di una domanda di mobilità.

La ricorrente, essendo sovrannumeraria relativamente all'A.S. 2020/21, presentava domanda di trasferimento; veniva, pertanto, trasferita ad Ischia.

Relativamente all'anno scolastico in corso, non avendo l'U.S.P. ancora ottemperato alla sentenza, la ricorrente presentava domanda di trasferimento, ottenendo una cattedra esterna, così articolata: 9 ore all'I.S.I.S. Europa di Pomigliano d'Arco e 9 ore al Liceo Munari di Acerra (tanto è emerso dal "bollettino mobilità" pubblicato in data 07.06.2021).

La ricorrente ha inoltre riferito che anche per l'anno scolastico in corso, il Ministero e gli uffici periferici avrebbero potuto dare corretta esecuzione alla sentenza, atteso che all'I.S.I.S. Europa vi era la disponibilità di una cattedra intera, assegnata, tuttavia, ad un'altra docente.

Tanto premesso, la ricorrente ha insistito perché il TAR ordini alle amministrazioni resistenti di dare esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l'idoneo provvedimento, chiedendo l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Occorre in via preliminare chiarire che l'odierna controversia non attiene alla esecuzione dell'ordine di trasferimento della ricorrente presso l'Ambito 19,

contenuto nella sentenza in epigrafe, in quanto nel corpo del ricorso la ricorrente stessa dà atto del fatto che tale trasferimento è già stato effettuato in data 2019, quanto alla questione della assegnazione definitiva di una cattedra alla ricorrente, essendo ella al momento soprannumeraria.

Ed infatti, il decreto di trasferimento del 30.7.2019, che espressamente dichiara di aver disposto il trasferimento della ricorrente in esecuzione della sentenza n. 5679/2918, ha previsto il trasferimento presso la Provincia di Napoli, ambito A019, ora A046, in soprannumero.

Con riferimento alla questione della assegnazione della cattedra, la sentenza ha affermato che il trasferimento doveva avvenire: *“fatta salva l’assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da questo Tribunale con provvedimento del 2.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest’ultimo convalidato dall’USP per l’A.S. 2016/17), presso un ambito all’interno della stessa, con decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017.”*

In particolare, nella motivazione della sentenza è stato solo genericamente accertato che *“nella graduatoria dei trasferiti nell’ambito rientrante nella provincia di Napoli vi sono docenti con punteggio complessivo inferiore alla ricorrente”*, ma non sono stati individuati i soggetti controinteressati né indicato il numero dei docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, come invece ha sostenuto la ricorrente.

Dunque, non risulta che sia stata effettivamente disposta dalla sentenza l’assegnazione di una cattedra in via definitiva alla ricorrente.

La sentenza si è, infatti, limitata ad affermare l’obbligo dell’amministrazione di rivedere l’attribuzione del punteggio assegnatole, lasciando ad essa piena discrezionalità sul punto, tanto è vero che non è stato definitivamente accertato se il punteggio spettante alla ricorrente fosse 22 o 16 punti.

In tale quadro, non sussiste un'inottemperanza dell'amministrazione né, pertanto, si ravvisa la violazione di alcun obbligo di esatta esecuzione della pronuncia.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 16 e 30 giugno 2021, in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Maria Laura Maddalena

IL PRESIDENTE

Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art.136, comma 2 – ter c.p.a., il sottoscritto avvocato Luigi Lagioia (c.f. LGALGU78P30F839H), difensore della sig.ra Carotenuto Giovanna, nata a Napoli il 27.11.1965 (c.f. CRTGNN65S67F839W) attesta che la presente copia informatica della sentenza n.04804/2021 (pubblicata il 12.07.2021) emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione seconda, è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico del ricorso R.G. 00471/2020 TAR Napoli, Sezione Seconda.
f.to digitalmente
Avv. Luigi Lagioia